

Carichi pendenti e accesso al pubblico concorso: c'è da preoccuparsi ? Avv. Riccardo Nodari 🗣️



Sempre più spesso, nei bandi di ammissione ai pubblici concorsi, si chiede al medico-candidato di voler completare la propria domanda di partecipazione, dando attestazione (con dichiarazione sostitutiva di certificazione) dei “procedimenti in corso”, dei propri carichi pendenti e le condanne penali riportate. Tale richiesta, regolarmente posta come condizione di ammissibilità al concorso, può lasciare interdetti quanti non abbiano dimestichezza con le norme processuali penali del nostro ordinamento, che con una dichiarazione superficiale e frettolosa, non pienamente consapevole, possono incorrere in conseguenze anche gravi: in caso sia rilasciata una falsa attestazione, infatti, il candidato potrebbe essere chiamato a rispondere del delitto previsto e punito ex art. 483 c.p. “falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”.

Invero, le attestazioni sopra richiamate, sono di norma richieste per escludere tutti quei candidati che abbiano già riportato condanne per reati cui la legge (o il bando stesso) impedisce l’assunzione o il loro impiego presso la pubblica amministrazione per i motivi che fino al 1984 venivano anche qualificati come ragioni di “buona condotta”. Tuttavia la condizione di un candidato che abbia riportato una condanna in via definitiva (con sentenza passata in giudicato), è sicuramente molto differente rispetto a quella di chi rivesta provvisoriamente la veste di semplice indagato, di imputato o persino di condannato in via provvisoria (es. sentenza di condanna per la quale pende una impugnazione).

L’obbligatorietà dell’azione penale e la segretezza delle indagini preliminari sono pilastri del sistema processuale penale italiano che dimostrano come ciascuno possa essere indagato (a seguito di una denuncia o notizia di reato il PM è obbligato ad iscriverlo nel registro delle notizie di reato ex art. 335 cpp) rimanendone perfettamente all’oscuro, senza ricevere alcuna informazione di sorta sul tipo di indagini che si stanno svolgendo nei suoi riguardi, la notizia criminis, l’Ufficio della Procura competente per le indagini, l’avviso della conclusione delle indagini quando ci sia una richiesta di archiviazione del PM. A differenza del certificato del Casellario Giudiziario (generale-penale-civile), attestato unico richiedibile presso qualsiasi Tribunale, che attiene alle condanne irrogate con sentenza passata in giudicato, il certificato dei carichi pendenti, invece, attiene i procedimenti penali ancora in corso (pendenti) per i quali siano terminate le indagini e che non siano ancora definiti con provvedimento irrevocabile: in altre parole è il certificato che attesta la qualità di indagato o imputato in un dato processo. Come normativamente stabilito dal codice di procedura penale, l’iscrizione di un soggetto nel registro degli indagati deve avvenire “immediatamente”, cioè il PM, ricevuta la notizia criminis, deve provvedere nel più breve tempo possibile (dopo aver identificato la persona che viene indicata quale responsabile), all’iscrizione, determinando l’acquisizione in capo al soggetto iscritto della qualità di persona sottoposta ad indagini per la finalità di consentire una verifica della sussistenza di elementi sufficienti per la promozione dell’azione penale ex art. 326 cpp.

Tali premesse dimostrano quanto inconferente possa apparire la dichiarazione richiesta nei bandi per concorsi pubblici sopra citata, ovvero quella per i quali il medico-candidato debba attestare se, tra tutte le Procure della Repubblica esistenti in Italia, esista o meno nei suoi confronti uno o più procedimenti penali pendenti a suo carico. Come abbiamo già detto chiunque potrebbe rivestire lo status di indagato (anche per parecchi mesi) senza averne mai contezza alcuna, anche più volte nella vita e per reati di qualsiasi genere (dalle contravvenzioni ai delitti più gravi). Oltretutto, anche se il medico-candidato si attivasse diligentemente per ottenere il proprio certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza, non avrebbe certezza del suo effettivo status, poiché questo attesterebbe l’esistenza (o meno) dei procedimenti penali a lui riferibili (e a

lui comunicabili) solo con riguardo alla Procura della Repubblica del luogo in cui viene richiesto (o di residenza).

In una simile condizione, l'attestazione sui "procedimenti in corso" o "carichi pendenti" pretesa dal medico-candidato appare pretestuosa e inutile, ben potendo riservare amare sorprese per chi con superficialità autocertifichi il proprio status processuale, assumendosi (suo malgrado) il rischio di attestare involontariamente il falso in atto pubblico.

Sul punto si è pronunciata la Corte Suprema di Cassazione, Sez. V Penale n. 11625 del 2008 che ha annullato una sentenza di primo grado (Trib. di Bergamo), confermata dalla Corte d'Appello di Brescia, che aveva condannato il Sig. X perché ritenuto responsabile del delitto ex art 483 c.p. in relazione agli artt 46 e 76 commi III e IV DPR 445/00 perché, nell'ambito di dichiarazione sostitutiva di certificazione, inserita nella domanda di partecipazione al concorso pubblico, dichiarava falsamente di non aver procedimenti penali in corso, sebbene risultasse già iscritto nel registro delle notizie di reato ex art. 335 cpp, per il delitto di minacce.

La Suprema Corte ha rilevato che il concetto di procedimento penale "in corso" è tutt'altro che definito e tecnico, atteso che non si comprende se la pubblica amministrazione richieda una attestazione circa la pendenza dell'azione penale ovvero se chiedi di essere informata circa le semplici iscrizioni nel predetto registro ex art. 335 cpp, atto dovuto per il PM che riceve una denuncia o una querela, non palesemente e ictu oculi infondate a carico di un qualsiasi soggetto. La Suprema Corte, atteso che la "pendenza" deriva solo dalla promozione dell'azione penale, ha concluso che non può rispondere di falsità ideologica in atto pubblico il privato che, nell'ambito delle modalità di partecipazione ad un concorso pubblico, richiesto di attestare, con dichiarazione sostitutiva di certificazione, di non avere procedimenti penali, proceda nel senso richiesto pur essendo il suo nominativo iscritto semplicemente nel registro delle notizie di reato. Con queste motivazioni la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata (Corte d'Appello di Brescia) perché il fatto non sussiste.

In conclusione appare interessante richiamare anche una pronuncia del TAR Campania, sentenza n. 8730 del 27.06.2005 in cui si precisa che "...la mancata dichiarazione relativa ai procedimenti penali non giustifica la disposta esclusione (dell'aspirante candidato) trattandosi di omissione di una formalità non rispondente ad alcun significativo interesse dell'Amministrazione che possa giustificare la gravosa sanzione adottata (ex plurimis anche TAR Puglia-Lecce n. 441/1997; TAR Campania-Salerno n. 462/1994). La mera pendenza di un procedimento penale non giustifica l'esclusione dal concorso, potendo tale effetto ricollegarsi solo alla condanna definitiva. Proprio la scarsa rilevanza delle circostanze oggetto della dichiarazione omessa e l'accertata, in fatto, inesistenza di procedimenti penali a carico, inducono il Tribunale (TAR Campania) ad escludere che l'esclusione del ricorrente sia giustificata dall'esigenza di tutelare un rilevante interesse dell'ente locale intimato o la stessa "par condicio" dei partecipanti".

Avv. Riccardo Nodari
Studio Legale Cirese